

Assicurazione di Responsabilità Ambientale per attività presso terzi

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Responsabilità ambientale attività presso terzi

Documento realizzato il 1° ottobre 2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto per assicurare la Responsabilità Civile del rischio da inquinamento ambientale e si rivolge ad aziende che svolgono attività presso terzi (appalti, impianti, cantieri e stabilimenti di terzi). La valutazione del rischio è subordinata alla preventiva compilazione di un questionario e l'assunzione del rischio stesso è a discrezione della Compagnia.



Che cosa è assicurato?

Premessa:

Danno ambientale è "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima: habitat naturali, acque, terreno" (Art. 300 Parte VI D.Lgs. 152/2006).

Il Ministero dell'ambiente impone l'obbligo di intervento in capo al responsabile tramite ordinanza esecutiva.

Sui responsabili gravano precisi obblighi qualora il danno sia causalmente ricollegabile alla loro condotta:

- 1) obbligo di informare entro le 24 ore, Comune e Prefetto e di adottare, entro le 24 ore idonee misure di prevenzione;
- 2) obbligo di presentare per approvazione al Ministro dell'Ambiente entro 30 giorni gli interventi di ripristino proposti (Art. 306 Parte VI D.Lgs. 152/2006) di:
 1. Suolo e sottosuolo,
 2. Acque superficiali e sotterranee,
 3. Specie ed Habitat naturali protetti

Sono assicurati:

✓ Danni a terzi

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

✓ Bonifica e danno ambientale

HDI rimborserà altresì le spese per:

- a) gli interventi di bonifica;
- b) il ripristino del danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento.

HDI, previa richiesta dell'Assicurato, può concedere anticipi sulle spese sostenute.

✓ Su richiesta del Cliente la copertura assicurativa può essere completata con le garanzie.

- A. Ultrattività;
- B. Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori;
- C. Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi.



Che cosa non è assicurato?

X Limiti di risarcimento

Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione di HDI per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. *In nessun caso HDI risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.*

X Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del/una franchigia fissa ed assoluta per sinistro come indicato nella Scheda di polizza

X Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, HDI rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'inquinamento, *escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.*



Ci sono limiti di copertura?

! Specificando che sono sempre esclusi i danni cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, si riportano a seguire le principali esclusioni.

La copertura non comprende i danni:

- ! derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, *salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;*
- ! causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- ! derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- ! derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- ! derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- ! causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento.

Sono inoltre sempre escluse:

- ! le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale.

Il premio è calcolato applicando un tasso variabile in funzione: della tipologia dell'attività esercitata, del massimale assicurato e delle eventuali garanzie aggiuntive richieste.

Il "premio minimo annuo" della polizza non può essere inferiore a € 500,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Il premio è conteggiato su un parametro variabile (di norma: il fatturato) e ad ogni scadenza annua verrà effettuata la "regolazione del premio". Con questa forma assicurativa il *Contraente anticipa in via provvisoria l'importo conteggiato nella Scheda di polizza che poi verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo. Alla scadenza annua, il Contraente deve poi comunicare entro 15 giorni l'effettivo ammontare del parametro di regolazione fissato.*

Se l'entità del parametro all'inizio dell'assicurazione è stato ipotizzato inferiore al reale, il Contraente è poi obbligato a pagare la differenza conteggiata da HDI con emissione di apposita appendice; se invece il Contraente ha pagato un premio maggiore, fermo il premio minimo che è sempre acquisito dalla Compagnia, HDI rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata in eccesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato esclusivamente per durata annuale con "tacito rinnovo", pertanto la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.

Non sono previste altre possibilità di recesso.